



Seduta del

Comunicata il

Protocollo n.

13 dicembre 2016

14 dicembre 2016

1098

Incarico Caluori

concernente il finanziamento della scuola dell'ospedale

Risposta del Governo

In base all'art. 11 e all'art. 69 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), la competenza per l'istruzione di allievi malati o infortunati è in capo agli enti scolastici dei rispettivi comuni di domicilio. Trova qui applicazione l'art. 6 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), il quale presuppone un incarico da parte dell'ente scolastico competente anche in caso di istruzione scolastica temporanea presso la scuola di un ospedale. Conformemente all'art. 16 della legge scolastica, la scuola dell'ospedale necessita inoltre di un'autorizzazione del Governo, trattandosi di una scuola privata. Al contempo, conformemente all'art. 3 dell'ordinanza scolastica, i contratti tra enti scolastici privati (come la scuola di un ospedale) e pubblici devono essere approvati dal Dipartimento.

Nel 2014, i costi della scuola dell'Ospedale cantonale sono stati pari a circa 117 000 franchi. I costi supplementari a carico degli enti scolastici indicati nell'incarico con un importo pari a 150 000 franchi sono per il Governo altrettanto incomprensibili della tariffa di 125 franchi per giorno di scuola (con 1 061 giorni di scuola nel 2014 risultano costi pari a circa 110 franchi al giorno).

Da un riassunto dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport relativo alla scuola dell'Ospedale cantonale dei Grigioni negli anni 2013 – 2015 risulta che il 96 % dei 200 bambini ricoverati in media ogni anno ha frequentato la scuola dell'ospedale per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni di scuola (l'82 % tra 1 e 4 giorni di scuola). Solo il 4 % (in media otto bambini all'anno, di cui sei provenienti dal Cantone) hanno frequentato la scuola dell'ospedale per più di 15 giorni di scuola. Il bisogno di un'istruzione scolastica in ospedale si limita perciò in media a sei bambini all'anno. In caso di malattie quali l'influenza o in caso di piccoli infortuni, di norma nessun ente scolastico impartisce lezioni. Inversamente, nemmeno i titolari dell'autorità parentale

manifestano in genere aspettative a questo proposito. Inoltre, conformemente all'art. 28 della legge scolastica, gli enti scolastici possono concedere agli allievi congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico. Di solito, in questo periodo non vi è un insegnamento organizzato e finanziato dall'ente scolastico. Perciò, anche nel caso di degenze ospedaliere per un periodo fino a 15 giorni non è di norma necessaria un'istruzione scolastica.

Siccome a seguito della loro offerta specializzata, le prestazioni degli ospedali e delle cliniche del Cantone di Zurigo vengono richieste da pazienti provenienti da ampie parti della Svizzera tedesca, è comprensibile che il Cantone di Zurigo abbia emanato un'ordinanza concernente l'istruzione scolastica in ospedale. Il bacino di utenza del Cantone dei Grigioni non è così ampio. In un Cantone paragonabile come quello di San Gallo esistono le medesime basi legali di quelle della legge scolastica grigionese attualmente in vigore (scuola di un ospedale quale scuola privata, finanziamento da parte dell'ente scolastico competente).

Le direttive per delle basi legali come quelle richieste nell'incarico (decisione relativa all'istruzione scolastica da parte dell'ospedale anziché da parte dell'ente scolastico, istruzione scolastica a partire dal 5° giorno e ripartizione dei costi in ragione della metà ciascuno tra comuni e Cantone) portano a grandi differenze riguardo alle competenze decisionali degli enti scolastici previste dalla legge scolastica (possibilità di principio di concedere un congedo fino a 15 giorni per ragioni sportive e altro, ma nessuna competenza decisionale in caso di degenza ospedaliera) e a una disparità di trattamento degli allievi (assenze da scuola possibili fino a 15 giorni, tranne in caso di degenza ospedaliera). Inoltre, gli enti scolastici e il Cantone dovrebbero farsi carico dei costi senza poter partecipare alla decisione. Nel rispetto della parità di trattamento, oltre all'Ospedale cantonale anche gli ospedali regionali avrebbero la possibilità di allestire una scuola in ospedale anche in caso di scarsa necessità, e sarebbero pure incentivati a farlo, in quanto il rischio finanziario sarebbe interamente a carico di comuni e Cantone (ripartizione dei costi in ragione della metà ciascuno).

Esistono già basi legali chiare e uniformi relative al finanziamento. Il Governo chiede perciò di respingere l'incarico.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen